



34462/16

ACR

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 28/04/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CLAUDIO D'ISA
- Dott. FAUSTO IZZO
- Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
- Dott. UGO BELLINI
- Dott. DANIELE CENCI

- Presidente - N. 882/2016
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 36261/2015
- Consigliere -
- Rei. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- (omissis) N. IL (omissis)
- (omissis) N. IL (omissis)
- (omissis) N. IL (omissis)

nei confronti di:

- (omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 14/2015 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 27/05/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO BELLINI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio Baldi
che ha concluso per il rigetto del ricorso -

Udito, per la parte civile, l'Avv. (omissis) il quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e debito conclusioni e nota spese

Udit il difensore Avv. (omissis) il quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso

Udito il difensore del responsabile civile (omissis) il quale chiede il rigetto del ricorso -

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Cagliari con sentenza pronunciata in data 27 Maggio 2015, in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari impugnata dalla difesa dell'imputato e da quella del responsabile civile, assolveva (omissis) dal reato ascritto, di omicidio colposo con violazione della disciplina della circolazione stradale commesso ai danni di (omissis) (omissis) in data (omissis) , perché il fatto non costituisce reato.

2. Il giudice di appello, nei rivalutare gli elementi obiettivi, tecnici e testimoniali acquisiti in primo grado, ~~era a escludere~~ attendibilità alla ricostruzione del sinistro operata dal consulente del pubblico ministero, fondata sulla testimonianza del teste (omissis) , la quale, avendo preceduto nella marcia il veicolo Mercedes condotto dal (omissis) , aveva dichiarato di essere stata sorpassata da questi subito prima che lo stesso entrasse in collisione con il motocarro Ape che incrociava da destra la sede stradale dagli stessi percorsi; la corte territoriale riconduceva il sinistro ad una improvvisa ed imprevedibile manovra di intersezione della semicarreggiata da parte del conducente del motocarro Ape, che, non concedendo la precedenza ai veicoli marcianti sulla semicarreggiata di percorrenza, aveva di fatto tagliato la strada al veicolo del (omissis) , il quale, impossibilitato a eseguire tempestiva manovra frenante, aveva tentato di eseguire una manovra eversiva di salvataggio sulla propria sinistra, non riuscendo a evitare la collisione con il lato anteriore di sinistra dell'Ape.

3. Avverso la suddetta pronuncia interponeva ricorso per cassazione la difesa delle parti civili (omissis) , (omissis) e (omissis) articolando tre motivi di ricorso, tutti fondati su vizio motivazionale e violazione di legge penale e del codice della strada sui punti oggetto di contestazione.

3.1 Con un primo motivo lamentava come il giudice di appello, in contrasto con le emergenze processuali, avesse degradato la testimonianza della (omissis) , sulla quale si era basata la ricostruzione del sinistro operata dal giudice di primo grado, a mere sensazioni e suggestioni del teste, contrastate da diverse e più coerenti emergenze processuali, laddove, al contrario, la (omissis) , testimone privilegiata per essere stata la prima conducente a dovere reagire alla manovra di immissione operata dall'Ape, fin dalla prima deposizione dinanzi ai carabinieri aveva riferito di essere stata superata da un altro autoveicolo; che la teste (omissis) doveva essere ritenuta attendibile era confermato dalla traccia di frenata rilevata sull'asfalto che terminava dieci metri prima del punto d'urto, la quale si



presentava del tutto compatibile con le caratteristiche del mezzo da questa condotto e di cui la stessa aveva immediatamente riferito in sede di dichiarazioni spontanee.

3.2 Con un secondo motivo le censure si incentravano sulla irragionevolezza di una motivazione che indicava in un TIR, che precedeva nella marcia il veicolo dei ^(omissis), il probabile motivo di ostacolo alla visuale dell'imputato, iaddove la stessa distanza di sicurezza che il ^(omissis) affermava di avere osservato e la provenienza della moto Ape da una strada laterale posta sulla destra della sede stradale di percorrenza, avrebbero dovuto consentire ad un conducente attento alla circolazione stradale di arrestare la marcia in condizioni di sicurezza evitando l'urto.

3.3 Con un terzo motivo evidenziava come il giudice di appello, del tutto apoditticamente, aveva concluso che una velocità maggiormente adeguata alla presenza dell'incrocio non avrebbe consentito un esito diverso della collisione, assumendo al contrario che l'urto sarebbe stato ancor più lesivo, iaddove tale dato risultava assolutamente indimostrato, potendosi affermare l'esatto contrario e cioè, con a disposizione di un maggiore spazio temporale in ragione di una velocità del veicolo investitore più moderata, il conducente dell'Ape avrebbe potuto completare la manovra di incrocio senza interferenze nel suo cammino.

4. Con memoria trasmessa a mezzo fax la difesa di ^(omissis) replicava alle contestazioni contenute nei motivi di ricorso, assumendo che il giudice di appello nel riformare la sentenza di primo grado aveva provveduto ad articolare una motivazione rafforzata che, partendo dall'esame delle fonti di prova utilizzate dal primo giudice era pervenuta alla svalutazione di una di esse, costituita dalla testimonianza ^(omissis), pervenendo di conseguenza ad una diversa ricostruzione, anche in termini logico giuridici, degli elementi probatori agli atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso avanzati ai fini civili dalla difesa delle parti civili risultano fondati e devono trovare accoglimento. In primo luogo va evidenziato che il costrutto argomentativo del giudice di appello si limita a svalutare gli argomenti fattuali e logici giuridici richiamati dalla sentenza di primo giudice, e fondati sulla ricostruzione del sinistro come operata dal consulente del pubblico ministero e dalla testimonianza di ^(omissis), in assenza di una reale sovrapposizione di argomenti nuovi, idonei a porre nel



nulla la valenza dei sopra richiamati elementi e da confortare una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro. Invero, la Corte territoriale non dubita che la (omissis) fosse presente ai fatti e che abbia assistito alla collisione, né esclude che il motoveicolo Ape provenisse da una strada laterale posta sulla destra della direttrice di marcia del (omissis) e che attraversò l'intera corsia di marcia da questo percorso, per poi essere attinto nei pressi della mezzera della carreggiata, quando aveva completato la fase di intersezione, mentre il veicolo condotto dal (omissis) si trovava quasi interamente nell'opposta corsia di marcia, verosimilmente in un disperato ultimo tentativo di evitare la collisione. La Corte opera esclusivamente una diversa valutazione dei fatti obiettivi indiscutibilmente acquisiti agli atti e risultanti dagli accertamenti e dai sopralluoghi operati dalla PG nella immediatezza dei fatti e offre alle testimonianze assunte al processo una chiave di lettura alternativa.

3. Sotto un primo profilo deve evidenziarsi nella motivazione della sentenza impugnata, a fronte di integrale riforma della sentenza di condanna assunta dal primo giudice e in assenza di nuove emergenze istruttorie da considerare, una carenza di nuova ponderazione di tutti gli elementi fattuali considerati dal primo giudice, così da risultare rafforzato l'iter logico giuridico che conduce alla diversa valutazione dei fatti processuali, laddove la conclusione della Corte di appello costituisce l'approdo di una operazione logica molto parziale, anche nell'approccio e nella sintesi degli elementi fattuali principali, ancorata ad una suggestione proveniente dalla difesa dell'imputato sulla attendibilità del testimone Atzeni.

4. Ha affermato il S.C. a questo proposito che *in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di condanna di primo grado, nella specie pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi a prospettare notazioni critiche di dissenso alla pronuncia impugnata, dovendo piuttosto esaminare, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni assunte* (sez.VI, 8.10.2013 n.46742; sez.III, 18.11.2014 n.50643); tale sforzo motivazionale è del tutto mancato nel caso in specie, ove la Corte, nei limitarsi a operare una selezione delle fonti di prove testimoniali acquisite e concludere per la non verosimiglianza della dinamica del sorpasso, suggerita dalla testimonianza dell'(omissis), ha del tutto ommesso di confrontarsi con la interezza della ipotesi accusatoria che attribuiva al (omissis) specifici profili di colpa specifica e

generica a prescindere dal fatto che il conducente investitore avesse o meno operato un sorpasso, nonché di fornire adeguata risposta alla circostanza, obiettiva, che il ^(omissis) aveva attinto il moto Ape nei pressi della mezzeria, per di più sconfinando nell'opposta corsia di marcia, pure a fronte di una corsia di appartenenza larga oltre 3,5 metri e del fatto che il Motoape provenisse da una strada laterale di destra.

5. Orbene, su tali argomenti, come puntualmente ha evidenziato nei motivi di ricorso la parte civile, la Corte territoriale non ha fornito una motivazione né adeguata, né sufficiente, né logica.

Invero, a fronte delle considerazioni tecniche unanimemente riconosciute dai consulenti delle parti contrapposte, pure richiamate nelle premesse della sentenza impugnata, rappresentate dal fatto che il veicolo del ^(omissis) percorreva la sede stradale alla velocità di circa 80 Km/h, che l'urto si era realizzato sulla mezzeria dell'incrocio, che l'incrocio era presegnalato con segnale verticale di pericolo alla distanza di 200 metri, che il limite di velocità consisteva in 90 km/h e che il ^(omissis) non pose in essere alcuna manovra frenante prima della collisione, pur avendo avuto potenziale contezza della manovra dell'Ape con almeno tre secondi di anticipo e che, al momento della collisione, si trovava in fase di sconfinamento nella opposta corsia di marcia, la Corte territoriale avrebbe dovuto affrontare i temi della colpa collegati alla velocità ambientale (art.141 comma I Cod. Strada) e a quella in presenza di intersezioni (art.141 comma III) e agli ulteriori temi, pure connessi alla contestazione relativa al sorpasso (art.148 Cod.Strada) afferenti la prudenza da osservarsi agli incroci (art.145 comma I), la mano da tenere e alla distanza di sicurezza; comunque tutti i temi, pacificamente risultanti dagli accertamenti tecnici eseguiti e dalle testimonianze assunte, ^{صحيح} riconducibili a profili di colpa generica, pure contestata al ^(omissis).

6. A questo proposito ha affermato il giudice di legittimità che *in tema di reati colposi non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati, altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa* (sez.IV, 7.3.2014, Denaro e altro Rv 260161; 21.6.2013 Miniscalco, Rv 257902, 19.5.2009 Raso, Rv. 245313; 19.6.2007 Lanzellotti, Rv.35666).

7. Orbene il giudice territoriale dapprima ha svalutato in termini contraddittori ed illogici, la testimonianza ^(omissis) relegandola nel campo

delle suggestioni, laddove la sua presenza sul teatro del sinistro è provata, oltre che dalle specifiche dichiarazioni da questa fornite sulle modalità del sinistro di cui ebbe diretta contezza, dalla traccia di frenata oggettivamente rappresentata in atti, del tutto compatibile con quella dalla stessa riferita, nonché con gli accertamenti eseguiti dai consueti tecnici e dal perito sul suo veicolo, nonché dalla testimonianza dei teste ^(omissis) *(la Mercedes era preceduta da un Tir e seguita da una vettura chiara che si era fermata prima di una traccia di frenata)*. Una volta escluso l'addebito di colpa in capo al ^(omissis) In ragione di un sorpasso illegittimo, la Corte territoriale ha poi liquidato gli ulteriori profili di colpa ascritti all'imputato con un costruito argomentativo assolutamente illogico ma soprattutto contrastante con talune emergenze processuali pacificamente acquisite e valorizzate dal primo giudice, e pure richiamate dal giudice di appello nelle premesse in fatto della propria motivazione.

8. Afferma, invero, la sentenza impugnata a sostegno della insussistenza dell'elemento psicologico in capo al ^(omissis) e in particolare della imprevedibilità da parte di questo del comportamento illegittimo dell'altro utente della strada che si era immesso sulla carreggiata senza dare la dovuta precedenza, che, *per affermare la responsabilità del* ^(omissis), *il ragionamento dovrebbe muovere dal presupposto di fatto che procedesse su una strada ad andamento pressoché rettilineo, in quel tratto, che gli avrebbe consentito di avvistare tempestivamente il veicolo antagonista proveniente da destra.* Sembrerebbe dall'incipit motivazionale che la Corte voglia escludere che si fosse in presenza di una strada rettilinea, come invece pacificamente risulta emergere dagli atti, peraltro a doppio senso di marcia, a scorrimento veloce ma caratterizzata da un intenso flusso veicolare che procedeva di conserva sebbene a velocità non moderata. Invece, la motivazione così prosegue *"si tratta però di un presupposto fallace perché a dire di* ^(omissis) *e* ^(omissis), *testimoni affidabili, la Mercedes di* ^(omissis) *era preceduta da un grosso Tir, che gli avrebbe celato fino all'ultimo il piccolo autocarro che invadeva la carreggiata e anche secondo il PM e il suo consulente una colonna di veicoli gli limitava la visuale. Significa che il* ^(omissis) *non poteva vedere per tempo il motocarro e avere ragioni per mettersi in preallarme e ridurre la velocità in modo da potere fermare la propria marcia nel caso il veicolo antagonista avesse ignorato il segnale di arresto".*

8. Orbene, la corte territoriale omette del tutto di considerare, e in questo incorre nel vizio denunciato dalla difesa delle parti civili nel secondo motivo di ricorso, che non solo la sede stradale era caratterizzata da un lungo



rettilineo, ma anche che la eventuale presenza del Tir avrebbe potuto ostacolare la visuale anteriore ma, non certamente, la visuale laterale a destra della intersezione, soprattutto in presenza di incrocio pericoloso presegnalato a 200 metri e del fatto che lo stesso conducente ^(omissis) aveva dichiarato di tenere rispetto al Tir una adeguata distanza di sicurezza di oltre 30 metri. Il ragionamento della Corte territoriale va a confliggere poi con gli esiti della stessa perizia del perito ^(omissis) la quale aveva indicato in poco meno di tre secondi il tempo a disposizione del ^(omissis) per percepire la presenza dell'intersecante moto Ape, il quale si era immesso sulla sede stradale e che pertanto non costituiva più una minaccia latente e remota, vuoi pure occultata dalla sagoma del Tir, ma costituiva visibile ostacolo sulla sede stradale percorsa dal ^(omissis), che attraversò per tutta la sua ampiezza e anche oltre (si afferma nelle sentenze di merito che al momento della collisione la moto ape aveva la parte anteriore già all'interno dell'opposta corsia di marcia) prima di essere investita dal veicolo del ^(omissis).

9. La stessa giurisprudenza richiamata dal giudice di appello, a sostegno della imprevedibilità dell'evento in capo al ^(omissis), non esonera da colpa il conducente che faccia affidamento sul rispetto delle regole sulla circolazione stradale ad opera di altri utenti poiché *le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e di diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, anche se prevedibili (In applicazione del principio si è ritenuto che il conducente, avente diritto di precedenza, nonostante ciò conservi, nell'approssimarsi ad intersezioni ove possano sopraggiungere altri veicoli, l'obbligo di tenere una condotta adeguatamente prudente e non può, pertanto limitarsi ad invocare il comportamento imprudente del conducente sfavorito dal diritto di precedenza, se ordinariamente prevedibile Sez.IV, 15.7.2010 Rv 248354)*. Appare, pertanto, evidente che, in relazione ai profili di prevedibilità dell'altrui illegittimo comportamento, la Corte territoriale abbia utilizzato una motivazione assolutamente incoerente e contraddittoria, ipotizzando un impedimento alla perustrazione laterale da parte del conducente del Mercedes che, oltre a non risultare coerente con le premesse articolate dallo stesso giudice di appello, risulta ampiamente smentito da altre circostanze oggettive, pure presenti agli atti, come sopra rappresentate.

10. Ancora più contraddittorio e apodittico risulta l'iter motivazionale del giudice di appello in relazione alla esclusione della rilevanza causale dell'addebito di colpa afferente la velocità in presenza di un incrocio,

questione puntualmente dedotta dalla difesa della parte civile nel terzo motivo di ricorso, significando che *se avesse impegnato l'incrocio a velocità inferiore l'urto si sarebbe verificato ugualmente e avrebbe avuto un effetto devastante perché la sua auto di massa superiore si sarebbe schiantata perpendicolarmente sulla fiancata del leggero motocarro e le conseguenze sarebbero state le stesse, dipendenti dal fatto che* ^(omissis) *non gli avesse ceduto la dovuta precedenza.*

11. A prescindere dall'assoluta improponibilità di un giudizio contro fattuale operato nei termini sopra descritti in ragione della assoluta approssimazione dei termini di confronto utilizzati per ritenere che a minore velocità del mezzo sarebbe conseguito un maggiore danno per la persona offesa, la norma di cui all'art.141 Cod. della Strada impone al conducente di tenere una velocità che, tenuto conto delle condizioni della circolazione stradale e del traffico, gli consenta l'arresto dell'autoveicolo in ragione della presenza di un ostacolo prevedibile.

12. premesso che come sopra evidenziato la Corte di merito non ha fornito una adeguata motivazione sulla ritenuta imprevedibilità della presenza della moto Ape sulla direttrice di marcia del ^(omissis), la stessa ha totalmente ommesso di considerare che gli accertamenti peritali, peraltro puntualmente richiamati nella sentenza impugnata (pag.6), indicano in tre secondi il margine temporale di avvistamento dell'ostacolo per il ^(omissis), margine ritenuto sufficiente per consentire al ^(omissis) di arrestare il veicolo, mediante appropriata azione frenante, in tempo utile a evitare la collisione (l'ing. ^(omissis) afferma in perizia che il ^(omissis), tenuto conto della velocità tenuta, avrebbe potuto arrestarsi entro tre metri dall'ostacolo).

Risulta pertanto evidente che una velocità più moderata di quella tenuta, che si avvicinava al massimo consentito per quella strada - velocità più moderata che era imposta dallo stato dei luoghi e dalla presenza di una intersezione stradale - avrebbe certamente agevolato un tale arresto precoce, arresto invece operato dalla conducente ^(omissis), che aveva bloccato la propria marcia ad una distanza di circa 10 metri dalla moto Ape con una lunga frenata radente. Appare comunque priva di coerenza logica la motivazione della sentenza impugnata che, nell'affrontare i profili di colpa generica e specifica attribuiti al ^(omissis), invece di partire dal dato obiettivamente accertato della ricorrenza di margini spazio temporali di arresto ben precisi, si è avventurata in un giudizio contro fattuale arduo e privo di punti di riferimento, sostenendo che non era addebitabile a imperizia la scelta operata dal ^(omissis) di eseguire una manovra di emergenza verso sinistra piuttosto che frenare e che, tenuto conto della manovra

fulcr

operata, una velocità più contenuta prima dell'incrocio avrebbe verosimilmente provocato conseguenze ancora più devastanti, senza neppure porsi il problema delle ragioni che indussero l'imputato ad allontanarsi dall'ostacolo piuttosto che ad arrestare il veicolo, come prescritto dalla legge e come sostanzialmente consentito dagli spazi di avvistamento e di arresto attribuiti al conducente dagli esiti peritali.

13. Ne deriva un vizio motivazionale rilevante ai fini della decisione adottata dalla Corte territoriale ed assolutamente inemendabile in questa sede, con la conseguenza che deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello per una nuova ponderazione dei punti sopra indicati, cui rimette altresì il regolamento delle spese tra le parti per questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata ai fini civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti per questo giudizio di cassazione.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28.4.2016

Il consigliere estensore

Ugo Bellini



Il Presidente

Claudio D'Isa

